Atto Organizzativo per la Segnalazioni delle Violazioni Whistleblowing

TABELLA DELLE REVISIONI		
	DATA	22.12.2025
	DESCRIZIONE	1^STESURA
	REVISIONE	0

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
0	22.12.2025	Prima stesura

APPROVATO DA AMMINISTRATORE UNICO	
DATA	15 - FEB. - 2026
TIMBRO E FIRMA	AUTOTRASPORTI RDS SRL L'Amministratore P.IVA 09234791003

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 4
2. ACRONIMI/DEFINIZIONI 5
3. RIFERIMENTI NORMATIVI E/O DOCUMENTALI 5
4. CAMPO DI APPLICAZIONE 6
4.1 Attori coinvolti 6
4.2 Ambito oggettivo delle segnalazioni 7
4.3 Segnalazioni in forma anonima 8
5. CANALI DI SEGNALAZIONE 9
5.1 Attività del gestore delle segnalazioni, canale interno e modalità di segnalazione 10
5.2 Contesto delle segnalazioni 14
5.3 Canale esterno e modalità di segnalazione 16
5.4 Divulgazione pubblica e modalità di segnalazione 18
5.5 Denuncia all'autorità giudiziaria 19
6. MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE 19
6.1 Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante 19
6.2 Rivelazione di notizie o informazioni coperte da obbligo di segreto d'ufficio, professionale, scientifico, industriale o bancario 20
6.3 Responsabilità del segnalante 21
6.4 Divieto di ritorsione o discriminazione 22
6.5 Adempimenti in materia privacy 23
7. DIFFUSIONE E RECEPIMENTO – ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE 24

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Con il D. Lgs. 10 marzo n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (c.d. Disciplina Whistleblowing).

Tale istituto consiste nella possibilità per il whistleblower (segnalante) di effettuare segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile, di informazioni sulle violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea e cioè sui comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Tale normativa ha introdotto specifici obblighi in capo ai soggetti del settore pubblico e privato con determinate caratteristiche; in particolare il D. Lgs 24/23 coinvolge l'Organizzazione in quanto Ente privato con che ha impiegato nell'ultimo anno più di 50 lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

L'Organizzazione, impegnandosi a garantire il rispetto della legalità, dell'etica e della trasparenza in tutte le sue attività e al fine di promuovere un ambiente di lavoro che incoraggi la denuncia di comportamenti illeciti, irregolari o contrari ai principi aziendali, adotta il seguente atto organizzativo.

Tale atto si pone come obiettivo quello di regolamentare il sistema di segnalazione delle violazioni cd. *whistleblowing*, al fine di garantire un canale sicuro, confidenziale e protetto che assicuri la riservatezza in caso di segnalazione degli illeciti, che offra tutela al segnalante in caso di eventuali ritorsioni, che assicuri il trattamento della segnalazione in modo tempestivo e adeguato e che promuova un ambiente di lavoro etico. Inoltre, scopo della presente procedura è quello di infondere una "coscienza sociale" all'interno dei luoghi di lavoro stessi, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza nel contesto aziendale.

Il presente atto organizzativo mira a rimuovere i possibili fattori che possano disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze circa:

- ✓ la procedura da seguire;
- ✓ i timori di ritorsioni o discriminazioni da parte dei vertici aziendali, dei superiori gerarchici, etc.

✓ l'eventuale rivelazione di segreti di ufficio, professionali, scientifici o industriali.

In tale prospettiva, il proposito perseguito dal presente atto organizzativo è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela offerte dal nostro ordinamento.

La segnalazione deve essere basata sulla buona fede o su una ragionevole convinzione di trovarsi innanzi a condotte illecite rilevanti che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Il presente atto coinvolge anche l'Alta Direzione ed investe la funzione responsabile del processo.

2. ACRONIMI/DEFINIZIONI

AU: Amministratore Unico;

SEGNALAZIONE: comunicazione di un comportamento illecito, violazione o sospetto di violazione delle leggi, regolamenti o politiche aziendali;

VIOLAZIONE: qualsiasi azione, omissione o comportamento che leda un interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

WHISTLEBLOWER: persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 ex d. lgs. n. 24/2023);

GESTORE DELLE SEGNALAZIONI: persona fisica, ovvero ufficio, deputata alla raccolta delle segnalazioni e gestioni delle segnalazioni; sovraintende tutto il processo di verifica delle segnalazioni.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E/O DOCUMENTALI

Legge n. 179 del 30 novembre 2017 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato).

D. lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (Decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante

disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali).

Linee Guida ANAC in materia di Whistleblowing (approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

Linee Guida ANAC in materia di Whistleblowing (approvate con Delibera n° 478 del 26 novembre 2025)

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

4.1 Attori Coinvolti

I soggetti che possono eseguire la segnalazione sono:

- ✓ lavoratori subordinati;
- ✓ lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Organizzazione;
- ✓ lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività presso l'Organizzazione, che forniscono beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'Organizzazione;
- ✓ liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Organizzazione;
- ✓ volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Organizzazione;
- ✓ azionisti;
- ✓ persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;

La tutela opera anche:

- ✓ se il rapporto giuridico non è iniziato (es. selezione e/o fasi precontrattuali);
- ✓ durante il periodo di prova;
- ✓ dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite durante il rapporto).

Si deve trattare, nello specifico, di comportamenti, atti od omissioni, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel **contesto lavorativo privato e occorre che ci sia una relazione**

qualificata tra il segnalante e il soggetto privato nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

Le tutele previste per il soggetto segnalante si applicano anche:

- ✓ ai "**facilitatori**" (persona fisica che, operando all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante, presta assistenza allo stesso nel processo di segnalazione);
- ✓ alle **persone del medesimo contesto lavorativo** della persona segnalante o che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ ai **colleghi** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- ✓ agli **enti di proprietà della persona segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

4.2 Ambito oggettivo delle segnalazioni

L'ambito oggettivo in materia di whistleblowing si riferisce all'insieme delle violazioni e dei comportamenti illeciti che possono essere segnalati tramite i canali previsti dalla normativa.

Rientrano nell'ambito oggettivo del whistleblowing le segnalazioni relative a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- ✓ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- ✓ illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: *appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica;*

protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno (es. violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);

✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (es. frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'UE);

✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione;

✓ violazioni che riguardano atti o comportamenti volti a occultare le violazioni sopra elencate, anche tentativi o istigazioni a violarle.

Non rientrano nell'ambito oggettivo:

✓ contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

✓ segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'UE (ad. es. le procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato);

✓ le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Si precisa che i motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

4.3 - Segnalazioni in forma anonima

Le segnalazioni anonime non rientrano nel campo di applicazione del whistleblowing ai sensi del d. lgs. n. 24/2023 ai fini dell'applicazione delle tutele previste dalla normativa, poiché la normativa richiede che il segnalante sia identificabile, almeno tramite il sistema informatico dedicato, pur mantenendo la massima riservatezza.

L'identificabilità è necessaria per poter attivare la tutela contro le ritorsioni, la protezione della riservatezza, il diritto a ricevere feedback sulla segnalazione.

In assenza dell'identità del segnalante, tali garanzie non possono essere legalmente applicate; pertanto, la segnalazione anonima rimane fuori dal perimetro whistleblowing, pur potendo essere volontariamente valutata dall'Organizzazione.

Tuttavia, l'Organizzazione può valutare le segnalazioni anonime qualora risultino sufficientemente circostanziate e consentano un accertamento dei fatti.

In tali casi, la segnalazione anonima viene trattata con un processo interno di analisi e verifica, pur non comportando l'applicazione delle garanzie di protezione previste per i segnalanti ai sensi della normativa whistleblowing.

Ad ogni modo, le segnalazioni anonime vengono comunque gestite tramite la ricezione attraverso il canale informatico dedicato. Viene effettuata una valutazione preliminare al fine di verificare l'accuratezza dei fatti; le segnalazioni anonime prive di elementi minimi vengono archiviate.

Se la valutazione è fondata, viene aperta una fase attraverso l'analisi documentale, verifiche interne, audizioni di persone coinvolte, senza rivelare l'esistenza della segnalazione.

Al termine dell'istruttoria viene ufficialmente chiusa la segnalazione con la redazione di un rapporto interno ed eventuale attivazione di azioni correttive o disciplinari.

In ogni caso, non verrà dato nessun feedback al segnalante, non essendo identificabile.

Il segnalante o il denunciante anonimo che venga successivamente identificato e che abbia comunicato ad ANAC di aver subito misure ritorsive potrà beneficiare delle tutele previste dalla disciplina del whistleblowing.

5. CANALI DI SEGNALAZIONE

È previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni:

- ✓ Canale interno
- ✓ Canale esterno presso ANAC
- ✓ Divulgazione pubblica
- ✓ Denuncia all'Autorità giudiziaria

Si predilige il canale interno in quanto prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. Solo qualora si verifichino particolari condizioni specificamente previste, i segnalanti possono fare ricorso agli altri canali.

5.1 Attività del gestore delle segnalazioni, canale interno e modalità di segnalazione

La Società Autotrasporti RDS SRL ha attivato un canale di segnalazione interna, affidandone la gestione alla Società Integra Consulting SRL con sede legale in Catanzaro (CZ) alla Via Lucrezia della Valle n. 84, C.F. 03447710793 (di seguito, il "Gestore della Segnalazione"). Tale soggetto, in virtù della sua terzietà, garantisce autonomia, imparzialità e le competenze tecniche e giuridiche necessarie per lo svolgimento dell'incarico, operando senza interferenze o condizionamenti e assicurando il massimo livello di tutela della riservatezza.

Il Gestore delle segnalazioni svolge un ruolo centrale nel garantire il corretto funzionamento del sistema di whistleblowing dell'Organizzazione. Ad egli è affidata la responsabilità di assicurare che tutte le persone che operano all'interno dell'azienda dispongano di informazioni chiare, aggiornate e facilmente reperibili circa i canali disponibili, le procedure previste e le condizioni necessarie per effettuare una segnalazione. Egli è tenuto a svolgere senza interferenze o condizionamenti l'attività di gestione delle segnalazioni interne in termini di verifica e istruttoria, lasciando successivamente alle competenti funzioni aziendali le eventuali decisioni operative sui seguiti.

Per garantire trasparenza e uniformità, l'Organizzazione mette a disposizione, senza distinzione di ruolo o tipologia di rapporto di lavoro, una serie di documenti fondamentali:

- ✓ l'informativa sul trattamento dei dati personali, predisposta in conformità alla normativa privacy;
- ✓ il presente atto organizzativo, che definisce criteri, responsabilità e modalità operative del sistema di gestione delle segnalazioni.

Tutta la documentazione è costantemente aggiornata, comunicata ai dipendenti e consultabile in ogni momento.

Le segnalazioni sono indirizzate direttamente al Gestore delle segnalazioni. Qualora, invece, la persona segnalata sia il Gestore stesso, la segnalazione deve essere inoltrata tramite canale esterno ad ANAC (si veda paragrafo 5.3), così da garantire imparzialità e correttezza nella disamina.

Tutti i canali sono progettati per assicurare la massima tutela della riservatezza; difatti, vengono protetti l'identità del segnalante, quella delle persone coinvolte o menzionate, il contenuto della segnalazione e l'intera documentazione ad essa collegata.

I canali interni attualmente disponibili sono i seguenti:

- ✓ La segnalazione può essere effettuata **in forma scritta o orale**, tramite la piattaforma informatica "Whistleblower Software ApS" gestita e amministrata dalla Società TLMF Solution SRL, rinvenibile al seguente indirizzo web:_ https://whistleblowersoftware.com/secure/9ab871a8-d49e-4c54-bc52-1e9a5567cfb1.
  Tale canale di segnalazione è idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, la protezione dei dati personali e la sicurezza delle informazioni trasmesse, in conformità alla normativa vigente in materia di whistleblowing e protezione dei dati personali.

  Cliccando sul link di cui sopra, il segnalante visualizzerà una pagina informativa contenente le principali indicazioni sul canale whistleblowing e l'apposita informativa privacy. A questo punto, il segnalante avrà la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni: "**Crea una nuova segnalazione**" o "**Richiedi aggiornamenti su una segnalazione già effettuata**", mediante l'inserimento del codice identificativo assegnato.

  Selezionando l'opzione "Crea segnalazione", il segnalante potrà:

  - effettuare una segnalazione scritta, compilando l'apposito form online;
  - effettuare una segnalazione orale, mediante registrazione vocale.

  Durante la compilazione della segnalazione, il segnalante potrà fornire le informazioni richieste e caricare eventuale documentazione a supporto. Al termine, selezionando il tasto "Invia", la piattaforma genera automaticamente una pratica identificata da un codice univoco.

  Il segnalante è invitato a conservare con cura il codice e la password associata, che consentono di accedere nuovamente alla segnalazione, monitorarne lo stato di avanzamento e comunicare in modo protetto con il Gestore della segnalazione.

  Il segnalante potrà, facoltativamente, indicare un indirizzo e-mail personale (non è ammesso l'utilizzo dell'indirizzo mail aziendale, per come espressamente indicato dal

Garante della Privacy) che resterà criptato all'interno della piattaforma, non sarà visibile al Gestore della segnalazione e verrà utilizzato esclusivamente per l'invio di notifiche automatiche relative agli aggiornamenti della segnalazione.

Qualora il segnalante scelga di non fornire un indirizzo e-mail, potrà comunque ricevere aggiornamenti accedendo alla piattaforma tramite il codice identificativo e la password generati al momento dell'invio della segnalazione.

La segnalazione viene ricevuta esclusivamente dal Gestore, il quale è l'unico soggetto legittimato all'accesso alla piattaforma con credenziali di autenticazione ad uso esclusivo. Ogni volta che verrà registrata una nuova segnalazione, così come ogni volta che ci saranno nuove azioni da parte del segnalante di una segnalazione già aperta, il sistema avviserà il Gestore tramite mail abilitata.

- ✓ **In forma orale**, attraverso il sistema di messaggistica vocale da inviare tramite il portale di cui sopra (vedi punto precedente).
- ✓ Nell'ambito del canale in forma orale, viene data anche la possibilità al segnalante, di richiedere un **incontro diretto** con il gestore della segnalazione, fissato in tempi ragionevoli. Durante l'incontro, previo consenso del whistleblower, si procederà ad una registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto. L'incontro può essere registrato, previo esplicito consenso del segnalante, mediante un dispositivo idoneo a garantire la conservazione e l'ascolto del file audio. Questa modalità è particolarmente utile quando il segnalante preferisce illustrare i fatti in modo narrativo. In caso di mancato consenso o qualora non vi sia la possibilità di utilizzare idonei strumenti informatici alla registrazione, si dovrà redigere un apposito verbale che dovrà poi essere sottoscritto sia dal segnalante che dal soggetto che riceve la dichiarazione. Laddove si proceda alla trascrizione della segnalazione, il contenuto di quest'ultima può essere sempre verificato e rettificato dalla persona segnalante al momento della sottoscrizione.

Nell'eventualità in cui una segnalazione sia inviata per errore mediante canali alternativi, deve comunque essere assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione dei dati di tutti gli interessati.

Qualora la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dal Gestore, questa va trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, senza trattenerne copia, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nel caso in cui il Gestore versi in ipotesi di **conflitto di interessi** (ad es. lo stesso coincide con la persona segnalante, con il segnalato o con una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione), deve comunicare prontamente tale situazione all'organo di vertice e si deve astenere dal partecipare alle attività relative alla pratica specifica. In tal caso la segnalazione viene trasferita ad un altro soggetto/ufficio (con le opportune autorizzazioni) il quale dovrà garantire una gestione efficace, indipendente e autonoma della segnalazione, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla normativa.

Una volta ricevuta la segnalazione, il Gestore avvia un processo articolato e rigoroso composto da diverse fasi:

- ✓ **Avviso di ricevimento:** comunica la conferma della ricezione entro 7 giorni e fornisce al segnalante un avviso formale dell'avvenuta ricezione, segnalando l'apertura del procedimento;
- ✓ **Esame preliminare:** effettua una valutazione preliminare attraverso la disamina della segnalazione per verificarne l'ammissibilità e la presenza degli elementi necessari per poter procedere (sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della segnalazione, verifica delle circostanze di tempo e luogo, generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati). Le segnalazioni non pertinenti o non sufficientemente fondate vengono archiviate motivandone le ragioni;
- ✓ **Istruttoria e accertamento della segnalazione:** per tutte le segnalazioni rilevanti viene avviata un'indagine completa, condotta in modo tempestivo, riservato e imparziale. Il Gestore raccoglie documentazione, richiede eventuali approfondimenti e coinvolge, se necessario e nel rispetto della riservatezza, altre funzioni aziendali o soggetti specializzati esterni.
- ✓ **Esito:** l'indagine deve concludersi **entro tre mesi** dalla ricezione della segnalazione, salvo esigenze particolari che ne richiedano la proroga. Il Gestore è tenuto a comunicare al segnalante gli esiti relativi alla segnalazione (l'archiviazione o l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi competenti).

Al Gestore non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti adottati dagli organi competenti.

opportuni per valutare la fondatezza dei fatti riportati. Le segnalazioni devono essere formulate in modo **chiaro, circostanziato e coerente**, così da consentire una ricostruzione completa degli eventi.

A tal fine, la segnalazione deve contenere, in maniera quanto più possibile dettagliata, i seguenti elementi:

a) **generalità del segnalante**, dunque, indicazione del nome e cognome del soggetto che effettua la segnalazione, unitamente alla sua posizione, ruolo o funzione svolta all'interno dell'organizzazione, specificando qualsiasi altra informazione utile a contestualizzarne la prospettiva;

b) **descrizione chiara e completa dei fatti**, dunque, esposizione dettagliata dell'evento o del comportamento oggetto di segnalazione, con indicazione della natura della violazione presunta, della condotta osservata, delle modalità con cui essa si manifesta e delle eventuali conseguenze rilevate o potenziali;

c) **circostanze di tempo e di luogo**, dunque, indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui i fatti si sono verificati, precisa o anche approssimativa, nonché della frequenza o eventuale ripetitività degli stessi (episodio isolato, comportamento ricorrente, pratica sistemica, etc.);

d) **elementi utili all'identificazione dei soggetti coinvolti,** quali dati, ruoli o caratteristiche che consentano di individuare il soggetto o i soggetti che avrebbero posto in essere i fatti segnalati. Se il nominativo non è noto, possono essere indicati descrizioni, comportamenti ricorrenti o qualsiasi dettaglio che possa facilitare l'identificazione;

e) **indicazione di eventuali testimoni o persone informate dei fatti,** come nomi, ruoli o recapiti di soggetti che possono riferire o confermare gli eventi descritti, o che possono comunque contribuire alla ricostruzione della vicenda;

f) **documenti e prove a supporto della segnalazione**: segnalazione/allegazione di documenti, file, comunicazioni, e-mail, fotografie, registrazioni o altre evidenze che possano corroborare la fondatezza dei fatti riportati;

g) **ulteriori informazioni utili**: qualsiasi dettaglio aggiuntivo che possa agevolare la comprensione, la contestualizzazione o la verifica dei fatti segnalati, purché riferiti in buona fede e nell'interesse dell'organizzazione.

Gli elementi sopra indicati costituiscono un elenco esemplificativo e orientativo volto a facilitare l'istruttoria della segnalazione. La mancanza di uno o più elementi non comporta automaticamente l'inammissibilità della segnalazione, qualora i fatti segnalati risultino comunque comprensibili, coerenti e verificabili.

5.3 Canale esterno e modalità di segnalazione

Ferma restando la preferenza per il canale interno, è prevista la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno. **ANAC** è competente ad attivare e gestire tale canale che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta, della persona menzionata nella segnalazione e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione esterna può essere presentata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quando, al momento dell'invio, ricorre almeno una delle seguenti **condizioni** previste dal d.lgs. n. 24/2023:

- ✓ inadeguatezza del canale interno, ad es. il canale interno non è previsto, non è attivo, ovvero è attivo ma non è conforme agli standard del decreto (ad esempio, mancano garanzie di riservatezza, non è stata nominata la persona competente alla gestione, non sono definiti tempi e modalità di riscontro);
- ✓ il segnalante ha già presentato una segnalazione interna e non ha ricevuto riscontro o non sono state adottate misure adeguate entro i termini previsti;
- ✓ il segnalante ha elementi concreti per ritenere che una segnalazione interna potrebbe esporlo a ritorsioni (per esempio, minacce, demansionamenti, isolamento, discriminazioni, licenziamenti);
- ✓ esiste il rischio che l'ente non gestisca adeguatamente la segnalazione interna (ad esempio per conflitti di interesse, mancanza di indipendenza o precedenti mancate gestioni);
- ✓ la violazione rappresenta un rischio immediato o evidente per la collettività, la salute, la sicurezza pubblica, l'ambiente o gli interessi finanziari dello Stato.

La segnalazione esterna può essere trasmessa ad ANAC attraverso i seguenti strumenti:

- ✓ **in forma scritta**, mediante piattaforma informatica dedicata, che garantisce sicurezza e crittografia dei dati;

- ✓ in irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti dell'ente responsabile della violazione del d.lgs. 24/2023 o dei soggetti obbligati a gestire i canali interni.

ANAC comunica al segnalante l'esito finale tramite il canale utilizzato per la segnalazione, garantendo sempre la massima riservatezza.

ANAC garantisce in ogni fase la riservatezza dell'identità del segnalante, la riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione, la protezione del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata, il rispetto del GDPR e del principio di minimizzazione dei dati.

Per ogni aspetto non disciplinato dalla presente procedura in materia di segnalazione esterna, si applicano le disposizioni contenute nelle Linee Guida ANAC adottate in attuazione del decreto legislativo n. 24/2023, che costituiscono parte integrante, nonché riferimento interpretativo e operativo per la corretta gestione delle segnalazioni.

5.4 Divulgazione pubblica e modalità di segnalazione

La divulgazione pubblica rappresenta uno strumento attraverso il quale il segnalante rende accessibili al pubblico informazioni relative a violazioni, utilizzando canali quali la stampa, piattaforme elettroniche, social media o qualsiasi altro mezzo di comunicazione idoneo a raggiungere un numero ampio e indeterminato di persone. Tale forma di comunicazione è prevista come mezzo di tutela ulteriore nell'ambito della disciplina sul whistleblowing e può essere utilizzata solo in presenza di specifiche condizioni, al fine di garantire un equilibrio tra trasparenza, tutela dell'interesse pubblico e protezione del segnalante.

Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023 quando, al momento della divulgazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna, oppure direttamente una segnalazione esterna, senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti riguardo alle misure adottate o previste per dare seguito alla segnalazione;
- ✓ ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi non su semplici illazioni, che la violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l'interesse pubblico;

nei casi in cui vengano rivelate o diffuse notizie o informazioni coperte da obbligo di segreto d'ufficio, professionale, scientifico, industriale o bancario, nonché informazioni tutelate dal diritto d'autore o dati personali, o notizie che possano ledere la reputazione della persona coinvolta o denunciata, purché tali informazioni non siano coperte da obblighi di segretezza relativi a informazioni classificate, al segreto professionale forense o medico, né alla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 24/2023.

L'esclusione della responsabilità del segnalante opera solo se la segnalazione o divulgazione è effettuata nei limiti e con le modalità previste dal decreto e se vi sono fondati motivi per ritenere la rivelazione necessaria per svelare la violazione.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa nonché disciplinare, fermo restando il divieto di atti ritorsivi nei confronti del segnalante.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse nei limiti previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 24/2023, restando ferma la responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare qualora l'acquisizione o l'accesso alle informazioni o ai documenti sia avvenuto mediante la commissione di un reato, quali, a titolo esemplificativo, l'accesso abusivo a sistemi informatici o atti di pirateria informatica.

6.3 – Responsabilità del segnalante

La tutela prevista dal d. lgs. n. 24/2023 non si estende ai casi in cui risulti accertato che la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica siano state effettuate con **dolo o colpa grave**, ovvero siano manifestamente infondate.

In tali circostanze, la persona segnalante:

- ✓ non beneficia delle tutele previste dal decreto e dalle presenti procedure;
- ✓ può essere ritenuta responsabile civilmente, penalmente e disciplinarmente per i danni derivanti alla persona segnalata o all'Organizzazione, nel rispetto delle norme vigenti;
- ✓ resta in ogni caso ferma la responsabilità penale nei casi di calunnia, diffamazione o comunque di reati commessi con la segnalazione o la divulgazione pubblica (artt. 368 e 595 c.p.), nonché per qualsiasi altro illecito.

L'Organizzazione si riserva di attivare le procedure disciplinari interne nei confronti del segnalante qualora emerga la malafede o la volontà di danneggiare colleghi, l'Organizzazione o terzi.

Resta esclusa, invece, ogni forma di responsabilità nel caso in cui la segnalazione sia effettuata in buona fede e sulla base di fondati motivi per ritenere veritieri i fatti segnalati, anche se successivamente non confermati.

6.4 - Divieto di ritorsione o discriminazione

La normativa sul Whistleblowing prevede specifiche tutele per il segnalante che ritenga di aver subito una discriminazione o una ritorsione, anche solo tentata o minacciata, a causa della segnalazione effettuata. Sono considerate ritorsive o discriminatorie tutte le misure adottate nei confronti del dipendente segnalante, come azioni disciplinari ingiustificate (es. degradazione, mancata promozione, trasferimento o licenziamento), molestie sul luogo di lavoro, oppure qualsiasi altra condotta che crei condizioni lavorative intollerabili, compresi isolamento e minacce.

L'Alta Direzione vieta e non tollera comportamenti che possano penalizzare, direttamente o indirettamente, chi effettua una segnalazione.

Sono inoltre sanzionabili eventuali abusi della procedura compiuti con l'unico scopo di danneggiare il segnalato o per trarne vantaggi opportunistici.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata ad alcune condizioni e requisiti:

- ✓ il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- ✓ la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista;
- ✓ è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- ✓ non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".

In mancanza di tali condizioni le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica al segnalante e viene esclusa la protezione riconosciuta ai soggetti diversi che in ragione del ruolo assunto

nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o al denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Se il segnalante ritiene di aver subito una presunta ritorsione, anche solo tentata o minacciata, deve comunicarle esclusivamente ad ANAC alla quale spetta il compito di svolgere gli opportuni accertamenti.

6.5 Adempimenti in materia privacy

L'Organizzazione, nella sua qualità di **Titolare del Trattamento** dei dati personali, assicura il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della disciplina nazionale in materia di protezione dei dati, predisponendo un sistema di gestione delle segnalazioni conforme ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, riservatezza e sicurezza.

In tale quadro, il Titolare provvede innanzitutto ad aggiornare il Registro delle attività di trattamento, includendo una descrizione puntuale e completa del trattamento connesso alla gestione delle segnalazioni.

A tutela degli interessati, l'Organizzazione predispone un'apposita informativa sul trattamento dei dati personali relativa al canale di segnalazione, distinta e complementare rispetto a quella già resa ai dipendenti. Tale informativa descrive in modo chiaro e comprensibile le modalità di raccolta e gestione dei dati, le misure adottate per preservare la riservatezza dell'identità del segnalante, le limitazioni eventualmente previste dall'ordinamento ai diritti dell'interessato, le modalità di esercizio di tali diritti e le garanzie messe in atto per impedire accessi non autorizzati o usi impropri dei dati.

Inoltre, considerata la natura delicata delle informazioni trattate e i rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone coinvolte, il Titolare esegue una Valutazione d'Impatto sulla protezione dei dati (DPIA), volta ad analizzare in modo sistematico i potenziali rischi connessi alla gestione delle segnalazioni e a individuare le misure necessarie a mitigarli.

Il servizio di gestione delle segnalazioni è formalizzato tramite incarico mediante un contratto conforme all'articolo 28 del GDPR, i cui soggetti sono designati quali **Responsabili del Trattamento**.

Coerentemente con il principio di minimizzazione, l'Organizzazione definisce procedure volte a garantire che siano trattati esclusivamente i dati personali strettamente necessari per la gestione della segnalazione. Scaduti i termini per la conservazione, i dati vengono cancellati o resi anonimi, nel rispetto delle misure di sicurezza previste.

Attraverso l'insieme di tali misure, l'Organizzazione garantisce che la gestione delle segnalazioni rispetti pienamente i principi della protezione dei dati personali e assicuri al segnalante e agli altri soggetti coinvolti il più alto livello possibile di tutela, riservatezza e sicurezza.

7. DIFFUSIONE E RECEPIMENTO – ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE

Il presente atto organizzativo ha la massima diffusione e viene reso reperibile tramite pubblicazione sul sito web aziendale, nonché trasmesso a tutti i dipendenti e gli stakeholder, dal Responsabile della Funzione incaricata, il quale assicura:

- ✓ la disponibilità, la tenuta e l'aggiornamento di tale documentazione;
- ✓ la trasmissione delle istruzioni operative e dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

A tal proposito l'accesso a tali documenti è segregato e garantito dalla Funzione stessa.

Una volta concluse le attività di gestione della segnalazione, il Gestore dovrà cancellare sia la segnalazione sia la relativa documentazione al più tardi decorsi **5 anni** dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Dovranno invece essere conservati gli atti e i documenti che attengono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro (es. procedimento disciplinare, trasmissione degli atti alle autorità competenti ecc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione.